

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 31-3150

L.r. n. 11/2012, articolo 15, comma 6. Autorizzazione all'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità montana Valle Susa e Val Sangone.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (*Disposizioni organiche in materia di enti locali*), ai fini di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, ha disposto, tra l'altro, il superamento delle attuali comunità montane esistenti sul proprio territorio, prevedendo agli artt. 14 e 15 il commissariamento delle stesse;

- la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (*Legge sulla montagna*), riconoscendo nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla stessa disciplinate, ha dettato disposizioni in merito alla formazione delle nuove unioni montane ed ha individuato le stesse quale forma associativa destinata a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via di liquidazione;

- tre delle ventidue comunità montane del territorio piemontese si sono trasformate integralmente nelle corrispettive unioni montane (Valle del Cervo La Bursch, Valle dell'Elvo e Valsesia), e sono pertanto state oggetto del decreto presidenziale previsto dall'articolo 12, comma 9, della l.r. 11/2012;

- per le altre diciannove comunità montane i cui comuni non hanno assolto alla costituzione di una sola unione montana comprendente la totalità dei comuni che ne fanno parte, tra il 31 marzo e il 15 aprile 2014 con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale sono stati nominati, e successivamente prorogati fino al 31/12/2015, i commissari di cui all'articolo 14 della l.r. n. 11/2012;

- l'art. 12 della l.r. n. 11/2012, come modificato dall'articolo 12 della l.r. n. 3/2014, disciplina altresì i casi in cui alla comunità montana succedano più unioni montane che comprendono la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana stessa (comma 5) e quelli in cui non tutti i comuni che fanno parte dell'ambito territoriale della comunità montana si costituiscano in unioni montane (comma 6), disponendo al comma 10 che in tali casi le unioni montane e i comuni non inclusi in unioni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente, secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7;

preso atto che:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 31 marzo 2014 il sig. Alberto Valfrè è stato nominato Commissario della Comunità montana Valle Susa e Val Sangone, incarico successivamente prorogato con DD.P.G.R. n. 103 del 30 settembre 2014, n. 155 del 29 dicembre 2014, n. 61 del 25 giugno 2015 e n. 127 del 29 dicembre 2015;

- in attuazione dell'incarico conferito il Commissario ha provveduto, tra l'altro e secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012, alla redazione della relazione recante il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria e delle risorse finanziarie e strumentali

della comunità montana, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue, trasmessa alla Regione Piemonte in data 30 maggio 2014 e successivamente aggiornata come da documentazione inviata in data 9 ottobre 2015;

- da ultimo, con nota dell'Assessore allo Sviluppo della montagna prot. n. 48273/A18000 del 24/09/2015 i Commissari sono stati invitati a presentare la versione definitiva delle ipotesi di liquidazione e riparto, come eventualmente integrate e modificate nel corso di incontri tenutisi con gli uffici regionali nel mese di settembre e in vista dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di autorizzazione all'ulteriore corso della liquidazione ai fini dell'estinzione delle comunità montane; con la medesima nota è stato altresì richiesto ai commissari di allegare alla relazione le proposte di condivisione o meno degli enti subentranti;

- a seguito della suddetta richiesta, il Commissario della Comunità montana Valle Susa e Val Sangone con nota del 27 ottobre 2015 ha inviato la versione aggiornata del piano di riparto in data 9 ottobre 2015;

dato atto che nell'ambito dell'attuazione delle ll.rr. n. 11/2012 e n. 3/2014 e del progressivo processo di superamento delle comunità montane ivi delineato, nell'ambito della Comunità montana Valle Susa e Val Sangone si sono costituite l'Unione montana Valle Susa, l'Unione montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa, l'Unione montana dei Comuni Olimpici-Via Lattea e l'Unione dei Comuni Montani Valsangone;

richiamato l'articolo 12, comma 10 della l.r. n. 11/2012, il quale dispone che subentrano nei beni e nei rapporti attivi e passivi della preesistente comunità montana anche i comuni non inclusi in alcuna unione;

vista la D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015, recante determinazione dei criteri per l'autorizzazione all'ulteriore corso delle ipotesi di liquidazione e riparto proposte dai Commissari delle comunità montane;

dato atto che con D.G.R. n. 41-2246 del 12 ottobre 2015, al fine di consentire ai GAL di candidarsi ai programmi del PSR 2014-2020 in fase di avvio con l'assetto societario aggiornato, il Commissario è stato autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle quote di partecipazione della Comunità montana nel GAL denominato "Escartons e delle Valli Valdesi";

preso atto degli esiti dell'istruttoria effettuata dagli uffici della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, sulla completezza della documentazione relativa all'ipotesi di liquidazione e riparto in oggetto, dalla quale risulta quanto segue:

- i documenti che compongono la relazione e la proposta di liquidazione e riparto sono completi e conformi a quanto previsto all'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012, nel D.P.G.R. di conferimento dell'incarico nonché alle indicazioni fornite dalla Regione, in particolare con le note prot. n. 26279/UdC/PME/DB1400 del 16 maggio 2014, prot. n. 22219/RAPIST25-2014 del 20 aprile 2015, prot. n. 35262/1-17-2015A/DB18000 del 1 luglio 2015;

- la sezione della relazione dedicata alla ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana contiene la descrizione degli elementi indicati nell'allegato alla D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015;

- l'ipotesi di riparto formulata dal Commissario riguarda tutte le attività e passività dell'ente e sono stati individuati quali enti subentranti l'Unione montana Valle Susa, l'Unione montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa, l'Unione montana dei Comuni Olimpici-Via Lattea e l'Unione dei Comuni

Montani Valsangone, oltre al Comune di Rubiana, aderente ad un'altra Unione Montana non appartenente al territorio.

A fronte di una sostanziale condivisione degli aspetti generali del Piano, è emersa una criticità, posta in particolare evidenza dall'Unione montana Valle Susa, relativa alla tematica del risultato di amministrazione. La ripartizione veniva effettuata secondo il criterio risultante dalla media ponderata tra la popolazione delle singole quattro Unioni Montane e del Comune di Rubiana, secondo il rapporto popolazione/territorio (30%-70%), che non risultava quindi condivisa da tutti gli Enti subentranti.

- preso atto del dissenso manifestato, la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, con nota PEC del 7/3/2016 ha convocato, ai sensi della D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015, una riunione con il Commissario e le unioni montane subentranti per esaminare congiuntamente le problematiche emerse, al fine di individuare possibili ipotesi risolutive del dissenso, onde consentire l'ulteriore seguito della liquidazione;

- nel corso dell'incontro tenutosi in data 9 marzo 2016, ribadito che la proposta di suddivisione secondo il rapporto popolazione /territorio (30%-70%) non risulta condivisa da tutti gli Enti subentranti, viene valutata una proposta che prevede una ripartizione basata sulle somme realmente conferite da ciascuna delle tre Comunità montane al momento dell'accorpamento. Al termine di vari interventi in cui sono state poste in evidenza le singole posizioni, ivi compreso un contatto telefonico con il Sindaco del Comune di Rubiana, che esprime il proprio assenso, tale ipotesi diventa la base per l'accordo riportato nel verbale.

Il verbale prevede pertanto, con l'assenso delle parti presenti, il seguente accordo:

1) la ripartizione del risultato di amministrazione avviene secondo le seguenti ripartizioni percentuali: Unione Montana Valle Susa 57,20%; Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa e Unione Montana dei Comuni Olimpici – Via Lattea 34,30%; Unione montana Valsangone 8,50%.

2) l' Unione montana dei Comuni dell'Alta Valle di Susa e l'Unione montana dei Comuni Olimpici – Via Lattea definiranno, all'interno della loro attribuzione, le modalità con le quali avverrà la suddivisione; l'Unione montana Valle Susa e il Comune di Rubiana, all'interno della loro attribuzione, suddivideranno secondo i criteri adottati per contribuire alla partecipazione alla Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia ante accorpamento.

Raggiunto pertanto tale accordo, il Commissario si impegna a provvedere conseguentemente ad aggiornare l'ipotesi di liquidazione e riparto secondo quanto previsto dal verbale.

L'Unione Montana Alta Valle di Susa e l'Unione Montana dei Comuni Olimpici – Via Lattea hanno quindi comunicato, con lettera prot. n. 177 del 14/03/2016, di avere a loro volta concordato la suddivisione della quota del 34,30% di loro spettanza, secondo un criterio che prevede il 50% in base alla popolazione e 50% in base al territorio, con un risultato finale di 69% all'Unione Montana Alta Valle Susa e 31% all'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea;

preso atto che il Commissario ha già provveduto, ad aggiornare il Piano di riparto e liquidazione nel senso indicato dal predetto accordo;

considerato che, per quanto sopra e in applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. n. 36-2291 citata, l'ipotesi di liquidazione e riparto modificata dal Commissario secondo quanto concordato e verbalizzato in esito all'incontro del 9 marzo 2016, è da ritenersi completa e non vi è pertanto

necessità di prescrivere l'adozione di ulteriori modifiche e integrazioni, nè proporre criteri di riparto diversi od ulteriori, preso anche atto della sostanziale condivisione degli enti subentranti;

ritenuto pertanto di poter autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, commi 6, 7, 8 e 9 della l.r. n. 11/12/2015 l'ulteriore corso della liquidazione;

ritenuto che, qualora successivamente alla presente deliberazione intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze applicando i medesimi criteri contenuti nella ipotesi in oggetto, informando la Regione delle integrazioni così apportate al piano di liquidazione e riparto dell'ente;

la Giunta regionale;
all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal Commissario della Comunità montana Valle Susa e Val Sangone ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012 e conservata agli atti della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e di autorizzarne l'ulteriore seguito, con la prescrizione di cui al punto che segue;

- di disporre che la proposta di riparto definitiva è quella modificata dal Commissario secondo quanto concordato e riportato nel verbale dell'incontro del 9 marzo 2016 di cui in premessa, che sarà allegato al piano di riparto quale parte integrante e sostanziale;

- di disporre che qualora successivamente alla presente deliberazione intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze applicando i medesimi criteri contenuti nella ipotesi di cui al punto precedente, dandone informazione alla Regione;

- di dare atto che, secondo quanto disposto all'articolo 15, commi 7, 8 e 9,

a) entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione il Commissario dovrà adottare ogni atto finalizzato alla liquidazione;

b) le procedure di liquidazione dovranno essere concluse nel termine di 90 giorni dalla data della presente deliberazione, scaduto il quale il Commissario decade dall'incarico e la Regione provvede alla nomina di un liquidatore regionale;

c) alla chiusura delle procedure di liquidazione il Commissario dovrà approvare e trasmettere alla Regione un conto consuntivo straordinario;

- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Unione montana Valle Susa, all'Unione montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa, all'Unione montana dei Comuni Olimpici-Via Lattea ed all'Unione dei Comuni Montani Valsangone.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)